

Milano, 8 maggio 2015
Prot. n. 31/15 MFE/mbi

*Inviata via e-mail all'indirizzo
ram@pec.bancaditalia.it*

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e
Analisi macroprudenziale,
Divisione Regolamentazione II
Via Milano, 53
00184 Roma

Oggetto: Risposta alla consultazione concernente l'applicazione in Italia del Regolamento Delegato (UE) n. 61/2015 e del Regolamento Delegato (UE) n. 62/2015

Nel ringraziare codesta Autorità per l'opportunità di partecipare alla consultazione relativa agli interventi che la Banca d'Italia intende adottare per dare applicazione alla nuova legislazione europea in materia di Requisito di copertura della liquidità (LCR) e monitoraggio del coefficiente di leva finanziaria (LR) di cui ai Regolamenti in oggetto, ASSOSIM, previo confronto con i propri Associati, rileva quanto segue.

1 Discrezionalità in materia di LCR: Art. 2 par. 2 (Atto Delegato) Deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità su base individuale (art. 8(2) CRR)

Con riferimento alla facoltà concessa alle Autorità di vigilanza di derogare, al ricorrere di determinate condizioni, all'applicazione su base individuale dei requisiti in materia di liquidità per le banche autorizzate facenti parte di un gruppo, la scrivente Associazione valuta positivamente l'intenzione di codesta Autorità di concedere, in via generalizzata, alle banche appartenenti a gruppi bancari la deroga al rispetto del Requisito di copertura delle liquidità su base individuale. Come sottolineato da codesta Autorità, quanto sopra riportato oltre a garantire coerenza tra l'ambito di applicazione dei requisiti di liquidità e i modelli organizzativi nazionali dei gruppi bancari, ha anche il beneficio di eliminare eventuali distorsioni nel calcolo del requisito patrimoniale (dovuti alla peculiarità delle attività svolte dalle società controllate) e, allo stesso tempo, evita degli aggravamenti di carattere operativo.

ASSOSIM

2 *Discrezionalità in materia di calcolo del coefficiente di leva finanziaria: Art. 1 par. 1 (Atto Delegato) Trattamento preferenziale delle esposizioni infragruppo (art. 429 (7) CRR)*

Con riferimento alla facoltà concessa alle Autorità di vigilanza di consentire l'esclusione dal calcolo del coefficiente su base individuale delle esposizioni nei confronti dei soggetti aventi sede nello stesso Stato Membro e appartenenti al medesimo gruppo, quando beneficiano del trattamento prudenziale di favore previsto ai fini del rischio di credito, ASSOSIM concorda con l'intenzione di codesta Autorità di esercitare la discrezionalità e, quindi, di accordare il trattamento preferenziale per le esposizioni infragruppo. In questo modo, a parere della scrivente si evitano distorsioni nello svolgimento delle attività poste in essere all'interno del gruppo e, come ribadito da codesta Autorità, viene assicurata la coerenza con l'impostazione adottata in materia di rischio di credito.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta

